

REGOLAMENTO (CE) N. 806/95 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1995

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione
in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1995⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 712/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8,

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1799/94, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di sorgo effettuate in Spagna in base al titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2660/94⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽⁶⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del prelievo applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo even-

tuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto escludere la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio⁽⁷⁾, per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta fino al 18 maggio 1995. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
4. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 675/94 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono valide a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 675/94, sino al 30 giugno 1995.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁷⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.